



**COMUNE DI  
CABELLA LIGURE**

i) Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 15**

**Del 10.03.26**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA  
FORMAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E CONSEQUENTE  
VARIAZIONE DI BILANCIO**

L'anno **duemilaventicinque** addì **dieci** del mese di **Marzo** alle ore 17.30 in videoconferenza ai sensi dell'art.73 comma1 del D.L. 18/2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Roberta DAGLIO	X	=
2	Vittorio DEMICHELI	X	=
3	Andrea REPETTI	=	X
		2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale il Dr. Giovanni Olivotto con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che con D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
- che ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato D. Lgs., le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011 il quale stabilisce:

*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

PRESO ATTO che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, tra le altre disposizioni testualmente recita:

*“... Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.*

*Al solo fine di consentire una corretta re-imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;*

*Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;*

*In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera è trasmessa al tesoriere.” ...;*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

RICHIAMATI l'art 1 comma 227-229 e 252 legge 197/2022,

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2025, il Responsabile del servizio Finanziario, in collaborazione con i Responsabili di Area, ha provveduto al riaccertamento dell'entrate e degli impegni di spesa, in conformità ai nuovi principi contabili (D.Lgs. 118/2011), dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2025 e degli esercizi precedenti da iscrivere nel Rendiconto anno 2025 e nel conto del bilancio dell'esercizio 2025, le cui risultanze sono evidenziate nei prospetti di cui agli allegati A) e B) alla presente deliberazione;

ATTESO che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2025 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che, sulla scorta delle risultanze di dette operazioni di riaccertamento, è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e alla conseguente reimputazione di entrate e spese già accertate e impegnate e non esigibili alla data del 31.12.2025, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, (fondo pluriennale vincolato);

DATO ATTO che:

- il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

RILEVATO

- ai fini del riaccertamento straordinario che l'ente non ha adottato il provvedimento previsto dall'art 1 comma 229 Legge 197/2022 di diniego allo stralcio parziale (sanzioni e interessi) dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015;

- ai fini del riaccertamento straordinario che l'ente non ha adottato il provvedimento previsto dall'art 1 comma 229 bis legge 197/2022 di approvazione dello stralcio integrale (capitale, sanzione e interessi) dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015;

- che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui l'unico agente della riscossione a cui l'ente affida la riscossione dei crediti di cui al sopracitato DM è Agenzia delle Entrate – Riscossione;

CONSIDERATO CHE l'ente non avendo adottato alcun provvedimento potrà subire unicamente gli effetti dello stralcio parziale (sanzioni e interessi);

RILEVATO CHE non sussistono tra i residui attivi somme a titolo di interessi e sanzioni relativi a carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015;

RITENUTO quindi di non dover procedere ad alcuna scrittura di rettifica delle consistenze dei residui attivi al 31.12.2025 e dello stato patrimoniale semplificato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso;

ACQUISITO l'allegato parere dell'Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

1. LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2024, degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31 dicembre 2025, di cui alle allegate tabelle che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti i seguenti elenchi:
  - allegato A) residui attivi da cancellare (€ 6.419,76) e da mantenere (€ 688.549,35) nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
  - allegato B) residui passivi da cancellare (€ 41.355,96) e da mantenere (€ 281.629,53) nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
3. DI APPROVARE la variazione di esigibilità e la variazione di cassa derivante dal riaccertamento residui (allegato c e d)
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio finanziario di provvedere agli atti necessari e conseguenti al presente deliberato;
4. DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2024;
5. DI DARE ATTO che, per le motivazioni citate in premessa, il riaccertamento straordinario di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 ha esito negativo.
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4<sup>a</sup> del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
*f.to Roberta Daglio*

Il Segretario Comunale  
*f.to G. Olivotto*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **19 MAR. 2026** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **19 MAR. 2026**

Il Segretario Comunale  
*f.to G. Olivotto*

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI**  
(Art. 125 del D. Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi \_\_\_\_\_ giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco  
*f.to R. Daglio*

Il Segretario Comunale  
*f.to G. Olivotto*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Il Segretario Comunale  
*f.to G. Olivotto*

~~è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il \_\_\_\_\_~~

Addì, \_\_\_\_\_

~~Il Segretario Comunale~~

---

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Cabella Ligure **19 MAR. 2026**

Il Segretario Comunale  
G. Olivotto

